



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti

Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio del 18 novembre 2014

ACCORDO

tra

Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Chieti e Pescara

e

il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi
"G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "*Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "*La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica*";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "*il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti*".

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti

Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio del 18 novembre 2014

- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali in Economia e Management attivati presso il Dipartimento di Economia Aziendale rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio


Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM-56: Scienze dell'Economia;
- LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali;



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti

Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio del 18 novembre 2014

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese


SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e del 1° anno delle lauree magistrali, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale per il successivo inoltro ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro l'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata minima di 150 ore presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti

Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio del 18 novembre 2014

dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Chieti-Pescara, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Chieti e Pescara firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di ottobre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il mese di dicembre i referenti per gli Ordini dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara.

Art. 7 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Chieti e Pescara nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.


Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti

Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio del 18 novembre 2014

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Pescara, 19 maggio 2015
Il Presidente
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro
di CHIETI

Dott. ssa Paola Mammarella

Il Presidente
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro
di PESCARA

Dott. ssa Laura D'Angelo

Il Direttore del Dipartimento
di Economia Aziendale
Prof. Carlo Mari